MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il deflusso di acque da serbatoi, laghi artificiali, dighe od altre opere di sbarramento e' consentito anche in deroga alla disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319, solo in caso di necessita' ed urgenza per ragioni di tutela della salute e della incolumita' pubblica. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del preeente decreto, le regioni individuano gli interventi da realizzare per ricondurre a norma di legge gli scarichi che recapitano nei corpi idrici affluenti in invasi artificiali, stabilendo gli oneri per la realizzazione e la gestione. Per il finanziamento delle opere si potra' ricorrere ai contributi dello Stato destinati ai piani per la tutela dell'ambiente.

Versione in vigore dal 18 marzo 1995, non più in vigore dal 18 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-degli-scarichi-delle-pubbliche-fognature-e-1995/art-5-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-11-maggio-1999-n-152/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it